

Detrazione Iva senza pro rata per l'acquisto di bonus edilizi

Dichiarazioni 2022

Il corrispettivo esente va indicato separatamente nel quadro VF

E-commerce nel regime Oss da monitorare nel modello solo se è emessa fattura

Pagina a cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Ci sono "operazioni esenti e operazioni esenti". Infatti, se la loro effettuazione comporta normalmente la limitazione del diritto alla detrazione, è vero anche che alcune di esse non lo intaccano affatto. In sede di dichiarazione, bisogna quindi isolare le due categorie in modo da non penalizzare più del dovuto il contribuente. E quest'anno bisogna fare attenzione a due fattispecie che potrebbero essersi verificate con una certa ricorrenza: le cessioni "fittizie" nei confronti dei marketplace che intervengono, facilitandole, nelle vendite verso privati e le cessioni dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi.

Visto il boom dei lavori di efficientamento energetico e di adeguamento sismico, cui si collegano spesso anche lavori "minori" di ristrutturazione edilizia, non sarà infrequente aver realizzato corrispettivi derivanti dalla compravendita dei crediti fiscali. È il caso, per esempio, della società del gruppo che funge da hub, acquisendo i crediti dalle partecipate, per poi cederli a sua volta o utilizzarli in proprio, ottimizzando così i flussi finanziari, o il caso del semplice acquisto da società terza. Generalmente, il soggetto che acquista il credito trattiene un compenso e paga al cedente la differenza. Tale compenso, laddove la causa della transazione sia finanziaria (come peraltro solitamente avviene), rappresenta quindi un corrispettivo esente in base all'articolo 10, primo comma, n. 1) del Dpr 633/1972.

Come evidenziato nella risposta a interpello 369/2021, si tratta di corrispettivo che non è soggetto né all'obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente (articolo 22, Dpr 633/1972), né a quello di certificazione

GLI ESEMPI DI COMPILAZIONE

L'ACQUISTO DI BONUS EDILIZI

● Alfa Srl è una società che produce stufe a biomassa e che nel corso dell'ultimo biennio ha mostrato risultati di bilancio positivi e dispone di una discreta liquidità. Per questo motivo ha deciso di acquistare dai propri migliori rivenditori parte dei crediti fiscali da essi ricevuti a fronte dell'applicazione dello sconto in fattura per lavori rientranti nel superbonus

● Nel 2021 ha acquistato un totale di 1.100.000 euro di credito, pagandoli 1 milione. Il compenso trattenuto, pari a 100.000, è esente da Iva (articolo 10, comma 1, n. 1), Dpr 633/1972) ed è stato correttamente annotato nel registro corrispettivi.
● Trattandosi di operazioni finanziarie esenti che non sono oggetto dell'attività propria di Alfa, le stesse non limitano il diritto alla detrazione e, pertanto, va compilato il rigo VF60

Sez. 3-C	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
Casi particolari	
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui all'art. 10, n. 1) del Dpr 633/1972, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella <input checked="" type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella <input type="checkbox"/>

LE CESSIONI TRAMITE MARKETPLACE

● Una società cinese ha nominato un rappresentante fiscale in Italia per gestire le vendite a distanza, in Italia e nel resto d'Europa, relative a beni che si trovano già in Italia
● Nel 2021 ha effettuato 1 milione di euro di vendite, veicolate attraverso un noto marketplace. In questa ipotesi, il marketplace si "intromette" nell'operazione spezzandola in due e la società cinese ha quindi

emesso fattura in esenzione, mediante la partita Iva italiana, nei confronti dell'interfaccia. Molte delle vendite effettuate sono relative a beni acquistati in Italia, o comunque per i quali l'Iva è stata ivi assolta.
● Visto che le vendite rientrano nell'attività della società cinese e non sono occasionali, la detrazione dell'Iva pagata in acquisto in Italia è legittima (articolo 19, comma 3, lettera d-bis, Dpr 633/1972) e deve essere compilato anche il rigo VF34

VE33 Operazioni esenti	1.000.000,00		
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1 Operazioni esenti relative all'ora da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4 Beni ammortizzabili e passività interne esenti
VF34 Operazioni non soggette	0,00	0,00	0,00
5 Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	0,00	6 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)	7 Operazioni art. 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
8 Operazioni esenti legge n. 178/2020	0,00	9 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	10
0,00	0,00	100,00	%
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17			0,00

dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, lettera n), Dpr 696/1996) o di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto 10 maggio 2019). Bisogna però fare attenzione, perché, se da un lato non ricorre l'obbligo di certificazione, dall'altro pare necessario istituire, se non già presente, il registro dei corrispettivi e procedere con la relativa annotazione.

Se la società acquirente non ha come oggetto l'attività "finanziaria", l'effettuazione dell'operazione esente in questione non limita il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti in base all'articolo 19-bis del Dpr 633/1972 e di tale situazione va dato conto barrando l'ap-

posita casella di VF60.

Dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione del modello Iva, anche coloro che, a partire dal 1° luglio 2021, hanno aderito all'Oss.

I soggetti che hanno effettuato vendite a distanza intracomunitarie in regime Oss, anche tramite marketplace, e si sono avvalsi dell'esenzione dalla fatturazione non devono inserire le operazioni tassate a destino nella dichiarazione "ordinaria", mentre quelli che hanno emesso volontariamente fattura devono semplicemente indicare le cessioni tra le operazioni non imponibili (VE30, campo 3).

Se le vendite a distanza, interne o intracomunitarie, sono effettuate tramite marketplace da un soggetto non stabilito nell'Ue che opera dall'Italia, per

evitare limitazioni alla detrazione sugli acquisti effettuati in loco va compilato anche il quadro VF.

Con l'intervento del marketplace l'operazione è infatti artificialmente frazionata, distinguendo la prima vendita tra il vero cedente e il marketplace e la seconda tra quest'ultimo (fornitore presunto) e il cliente. Il cedente non stabilito nell'Ue, che per compiere questo tipo di operazioni si deve essere registrato ai fini Iva in Italia, ha emesso fattura esente in base al terzo comma dell'articolo 10 del decreto Iva, ma, trattandosi di operazione esente con diritto alla detrazione (articolo 19, comma 3, lettera d-bis, Dpr 633/1972), per evitare il pro rata, deve indicare tali operazioni anche nel rigo VF34, campo 7.